



Al Ministro dello Sviluppo Economico

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, l’art. 28 che assegna al Ministero dello sviluppo economico le funzioni e i compiti di spettanza statale nella regolazione delle crisi aziendali e delle procedure conservative delle imprese e nelle iniziative finalizzate all'ammodernamento di comparti produttivi e di aree colpite dalla crisi di particolari settori industriali;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 852 e successive modifiche e integrazioni, in base al quale il Ministero dello sviluppo economico al fine di contrastare il declino dell'apparato produttivo anche mediante salvaguardia e consolidamento di attività e livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che versino in crisi economico-finanziaria, istituisce, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un'apposita struttura e prevede forme di cooperazione interorganica fra i due Ministeri;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 9 marzo 2021 (di seguito “decreto interministeriale del 9 marzo 2021”), registrato dalla Corte dei conti in data 8 aprile 2021 al n. 182, che ha recato disposizioni in materia di riorganizzazione, semplificazione e potenziamento della Struttura per la crisi d’impresa istituita con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, in data 18 dicembre 2007;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 93, modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni*” e, in particolare, l’articolo 4, lettera *r*, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che attribuisce alla “Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese” le funzioni relative alla Struttura per le crisi di impresa di cui al comma 852 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;



VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 ottobre 2020 recante “*Definizione dei criteri e delle modalità di gestione e di funzionamento del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa*” e, in particolare, l’art. 5, comma 1, che prevede l’avvio di un confronto presso la struttura per le crisi d’impresa quale requisito per l’accesso al medesimo Fondo;

RITENUTO di disciplinare i criteri per l’individuazione delle crisi d’impresa per la cui trattazione sia competente il Ministero dello sviluppo economico, nonché le modalità per assicurare efficacia e trasparenza nelle procedure di gestione delle stesse;

EMANA LA SEGUENTE

DIRETTIVA

Art. 1

(Criteri per l’individuazione delle crisi di rilievo nazionale)

1. La Struttura di crisi d’impresa (“Struttura”) è competente alla gestione delle crisi che, per l’impatto potenziale sul sistema produttivo o sui livelli occupazionali, giustifichino una trattazione a livello nazionale, in quanto riguardino:

- a) imprese aventi un numero di dipendenti assunti in Italia, comprensivo dei lavoratori a termine, degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale, di norma, non inferiore a 250;
- b) imprese localizzate in più di una regione in Italia, il cui stato di crisi possa comportare riverberi significativi sui livelli occupazionali o sul sistema produttivo;
- c) imprese di rilevante interesse nazionale, in quanto detengono beni e rapporti di rilevanza strategica, ai sensi del decreto legge 5 marzo 2012, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni, e svolgono attività rilevanti in termini di indotto per il sistema economico-produttivo, anche per la presenza sul territorio di stabilimenti produttivi;



- d) imprese titolari di marchi d'impresa iscritti nel registro di marchi storici di interesse nazionale di cui all'articolo 185-*bis* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Art. 2

(Istituzione dei tavoli di crisi ministeriali)

1. Salva la possibilità di procedere d'ufficio, le istanze di istituzione di un tavolo di crisi possono essere avanzate, con richiesta motivata:

- a) dagli organi sociali dell'impresa interessata;
- b) dai creditori dell'impresa interessata;
- c) dalle Amministrazioni nazionali e regionali;
- d) dalle organizzazioni sindacali, anche di categoria, di carattere nazionale e le associazioni datoriali, parimenti di carattere nazionale.

2. Le istanze di cui al comma 1, nonché le ulteriori comunicazioni di qualsiasi genere relative alla gestione delle crisi di competenza del Ministero dello sviluppo economico, sono indirizzate alla casella di posta elettronica certificata della Struttura ed inviate, contestualmente, alla Prefettura territorialmente competente.

3. La Struttura accerta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 della presente direttiva, secondo le modalità previste dall'art. 3, comma 1, del decreto interministeriale del 9 marzo 2021, riferendone gli esiti all'organo politico, ai fini dell'eventuale insediamento del tavolo.

Art. 3

(Gestione dei tavoli di crisi ministeriali)

1. Al tavolo insediato ai sensi dell'art. 2 partecipano, di norma, il coordinatore della Struttura, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dello sviluppo economico, i rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, degli enti territoriali coinvolti nonché i rappresentanti dell'impresa e delle organizzazioni datoriali e sindacali di cui all'art. 2, comma 2, lett. d).



Possono essere invitati a partecipare, sulla base di specifiche ragioni di opportunità, anche rappresentanti di altre Amministrazioni.

2. Nell'ambito della gestione del tavolo, la Struttura:

- a) analizza le cause della crisi, con riferimento sia a fattori endogeni (ad es. difficoltà finanziarie, di natura gestionale/manageriale, insostenibilità dei costi, processi di ristrutturazione/riorganizzazione), sia a fattori esogeni quali quelli relativi all'andamento del settore produttivo di riferimento o del quadro macroeconomico;
- b) verifica le concrete possibilità di superamento dello stato di crisi, la realizzabilità delle soluzioni di riequilibrio e la relativa sostenibilità economica delle stesse, anche attraverso la valutazione di piani industriali e di riassetto ovvero promuovendone l'adozione;
- c) prospetta possibili misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali, ivi inclusi eventuali piani di formazione, riqualificazione e ricollocamento e potenziali lavoratori in esubero;
- d) può avvalersi, ai fini del perseguimento delle finalità di cui alle lettere b) e c), del supporto degli esperti di cui all'art. 4, comma 4 del decreto interministeriale del 9 marzo 2021;
- e) cura, in conformità all'art. 3, comma 4 del decreto interministeriale del 9 marzo 2021, l'aggiornamento, con cadenza almeno trimestrale, del portafoglio di offerte da trasmettere al Comitato per l'attrazione di investimenti esteri, di cui all'art. 30, comma 7 del decreto-legge n. 133/2014 anche al fine di valutare la possibilità di interventi finanziari da parte di soggetti terzi. A detti fini può avvalersi di Cassa Depositi e prestiti e di altri soggetti istituzionali.

Art. 4

(Chiusura del tavolo di crisi)

La Struttura procede alla chiusura del tavolo, da comunicarsi alle parti interessate, nei seguenti casi:

- per il superamento della situazione di crisi, salva la possibilità per la Struttura di attivare il tavolo per il monitoraggio;
- per acclarata impossibilità di addivenire ad una soluzione.



Art. 5

(Disposizioni in materia di trasparenza e accessibilità delle informazioni)

Al fine di garantire trasparenza e accessibilità delle informazioni relative alla gestione delle crisi d'impresa, in conformità con quanto previsto dall'art. 3, comma 7, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 9 marzo 2021, viene pubblicato sul sito del Ministero con cadenza semestrale un resoconto sulla attività di gestione delle crisi, che dia conto dei tavoli aperti, dell'esito delle riunioni svolte, delle attività di analisi, studio, ricerca e monitoraggio.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.

Roma,

IL MINISTRO